CAMERA DEI DEPUTATI N 1208

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(NICOLAZZI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ANDREATTA)

—

Riorganizzazione strutturale
dei servizi dell'amministrazione dei lavori pubblici

Presentato il 28 dicembre 1979

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In virtù delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 ed al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n 616 ed in dipendenza dell'attuazione degli Statuti regionali (Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia) è stato attuato, com'è noto, il passaggio di competenze ed Uffici dallo Stato alle Regioni a Statuto Ordinario e Speciale

L'Amministrazione dei Lavori Pubblici è stata particolarmente interessata dalla attuazione di tali provvedimenti che, peraltro, sono avvenuti in concomitanza di altre norme di carattere generale per tutte le Amministrazioni dello Stato, quali, per esempio, la legge 24 maggio 1970, n 336, sull'esodo dei dipendenti dello Stato ex combattenti e la legge 30 giugno 1972, n 748, concernente i Dirigenti dello Stato

Per effetto delle richiamate norme, in un periodo di tempo relativamente breve si è registrata una brusca riduzione della consistenza numerica del personale che è

passata dalle 11.436 unità del 1971 alle attuali 4.036 (ivi comprese talune categorie di personale adibite a compiti d'istituto non direttamente collegate all'attività gestionale: operai, servizio escavazione-porti, sorveglianti idraulici), delle quali solo 1.316 in servizio presso i Provveditorati alle Opere Pubbliche, il Magistrato alle Acque di Venezia e quello per il Po di Parma. Se poi si analizzano i diversi ruoli si evidenziano carenze quantitative preoccupanti, specie per il personale tecnico.

È evidente che con l'indicata consistenza e ripartizione del personale le strutture operative – specie degli Uffici decentrati – presentino carenze notevoli, che costituiscono un ostacolo non indifferente per un efficiente espletamento dei compiti loro attribuiti dalle vigenti disposizioni.

In tale contesto si colloca la recente decisione di affidare al Ministero dei Lavori Pubblici la responsabilità dell'attuazione di un programma triennale di opere pubbliche, che si aggiunge al piano di emergenza varato nella seconda metà del 1978, diretto a consentire all'economia nel suo complesso di disporre del maggiore volume possibile di spesa pubblica per ottenere un rilancio degli investimenti in grado di determinare un effettivo aumento dell'occupazione ed un graduale riassorbimento della disoccupazione.

Tale scelta alla quale appaiono estremamente sensibili tutte le forze politiche e sociali è di grande importanza proprio perché con il piano triennale in materia di opere pubbliche si interrompe una più che decennale tendenza a limitare la quota di spesa direttamente gestita dal Ministero e si riafferma, invece, il riconoscimento del ruolo fondamentale degli interventi di cui lo Stato ha ancora diretta responsabilità.

Questo mutamento di indirizzo, nel quale giova sottolineare la concorrenza di finalità strutturali e di sostegno dell'economia nel breve periodo, non avrebbe significato se alla crescita degli investimenti non facesse seguito una crescita effettiva delle opere iniziate e portate a termine in tempi adeguatamente ristretti in modo da consentire il raggiungimento degli obiettivi fissati.

La complessiva disponibilità finanziaria assicurata nell'arco del triennio 1979-1981 dal piano triennale per interventi comprendenti anche lavori di completamento, la cui competenza nel frattempo è stata trasferita alle Regioni, ascende a circa 6.000 miliardi, oltre agli stanziamenti previsti dal piano di emergenza che ammontano a 500 miliardi.

Come si può desumere, si tratta di disponibilità notevoli che esaltano il ruolo affidato al Ministero dei Lavori Pubblici.

Si pone ora l'esigenza di assicurare un efficace raccordo tra il momento decisionale del legislatore e la concreta attività operativa dell'Amministrazione.

Tale risultato è condizionato, in una visione che tenga doverosamente conto della situazione reale, dalla soluzione del problema della ristrutturazione del Ministero dei lavori pubblici; ristrutturazione peraltro, che non può non essere operata nel quadro più generale della Pubblica Amministrazione, specie in relazione ad eventuali nuovi indirizzi sia su materie similari di competenza di più Dicasteri, sia su materie che – solo di recente – si sono imposte all'attenzione della Pubblica Amministrazione.

Ovviamente tale provvedimento non potrà essere attuato a tempi brevi, data la complessità degli argomenti da trattare, per cui, stante la imminente scadenza del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica, numero 616, che prevede in mancanza della ristrutturazione, il trasferimento – a far tempo dal 1° gennaio 1980 – delle funzioni amministrative concernenti i bacini interregionali alle Regioni a statuto ordinario, si appalesa necessaria l'adozione di un provvedimento che, senza pregiudicare quella che sarà la struttura definitiva del Ministero, miri ad un aggiustamento tecnico delle strutture esistenti, colmando alcune evidenti lacune ed assicurando, nel contempo, nei limiti dello stretto indispensabile, un potenziamento dell'Amministrazione per porla in grado

di far fronte ai gravosi compiti ai quali è stata chiamata.

A tale scopo è stato quindi approntato l'unito disegno di legge con il quale viene disposto l'inserimento della totalità degli uffici speciali elencati al punto 3) della tabella A allegata al più volte citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (con la sola eccezione dell'Ispettorato Superiore per il Tevere avente compiti non operativi) nella organizzazione dei Provveditorati alle Opere Pubbliche funzionanti in tutti i capoluoghi di Regione ed in quella del Magistrato per il Po di Parma.

Nell'effettuare il proposto accorpamento degli Uffici Speciali nell'ambito dei Provveditorati si è cercato di contemperare il principio della competenza territoriale con quella per materia realizzando, nell'interesse della funzionalità dei servizi, strutture unitarie o lineari (della ricerca e raccolta dati, alla programmazione ed alla esecuzione) facilmente individuabili dal cittadino e dalle autorità interessate e di più agile impiego da parte degli organi centrali.

Con l'articolo 1 viene infatti disposto che, fino alla data della riforma generale dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici, gli Uffici e le Sezioni Autonome del Genio Civile per il Servizio Idrografico (in atto esistenti a Venezia, Parma, Pisa, Genova, Bologna, Roma, Pescara, Napoli, Catanzaro, Bari, Palermo e Cagliari) sono messi alle dipendenze dei Provveditorati alle Opere Pubbliche ove hanno sede, salvo che per l'ufficio per gli studi idrografici del bacino del Po che è posto alle dipendenze del Magistrato per il Po.

Nulla è innovato riguardo alla competenza del Servizio idrografico centrale, prevista dall'articolo 57 del testo unico di leggi sulle acque ed impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

Resta peraltro ferma la dipendenza, rispettivamente, dal Magistrato per il Po e dai Provveditorati alle opere pubbliche competenti per il territorio, dell'Ufficio speciale del Genio Civile per il Reno, dell'Ufficio speciale del Genio civile per il Tevere e l'Agro romano nonché dell'Ufficio del Genio civile per le Opere edilizie della capitale.

Con l'articolo 2 la competenza in materia di opere marittime è devoluta, su base territoriale, ai Provveditorati alle opere pubbliche alle cui dipendenze sono conseguentemente posti gli Uffici e le Sezioni per le opere marittime.

Tale raggruppamento funzionale comporta la necessità di un limitato ritocco nel campo delle competenze; infatti con l'articolo in esame le attribuzioni in materia di opere marittime vengono decentrate ai Provveditorati alle opere pubbliche nei limiti delle rispettive circoscrizioni territoriali, rimanendo riservata al Ministero dei lavori pubblici l'approvazione dei piani regolatori dei porti e dei progetti generali di opere a difesa delle coste nonché dei progetti e, ove occorra, dei contratti relativi alla costruzione di dighe foranee, di bacini di carenaggio e delle opere di particolare importanza e magistero.

Poiché il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 introduce il criterio del bacino idrografico, appare opportuno, in relazione alla necessità di rendere operative le competenze rimaste allo Stato nei bacini a carattere interregionale, che ovviamente non coincidono con la circoscrizione territoriale degli attuali organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici, demandare ad un atto amministrativo del titolare di tale Dicastero l'individuazione, tra quegli organi, di quello più idoneo per posizione geografica ed efficienza di struttura, ad assolvere i compiti relativi alla programmazione degli interventi nell'ambito dei bacini a carattere interregionale.

Infine l'articolo 3 prevede la trasformazione in Ispettorato generale per le opere pubbliche dell'Ufficio del Genio civile per le opere marittime di Cagliari, unico Ufficio statale operante in Sardegna.

Ciò per assicurare l'esercizio delle attribuzioni rimaste nella competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici dopo l'entrata in vigore delle norme in attuazione

dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

Con l'articolo 4 si prevede un aumento di organico per consentire il completamento del contingente di personale assegnato al segretariato generale del Comitata per l'edilizia residenziale dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

L'aumento ammonta a solo 20 unità, appartenente ai ruoli dei coadiutori meccanografi e al personale ausiliario per le quali non è stato possibile a suo tempo bandire i concorsi per mancanza di disponibilità di posti nelle relative carriere.

Con gli articoli 5 e 6 si assicura agli uffici più direttamente interessati alla realizzazione delle opere del piano triennale una esigua disponibilità di personale per le più immediate necessità sia rendendo disponibili nella misura del 50 per cento, le vacanze di cui al penultimo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sia mediante l'assunzione in soprannumero di un contingente di 260 unità da ripartire fra le varie carriere.

Per l'assunzione del personale di cui sopra si propone, infine, all'articolo 7, in analogia a quanto fatto in altre amministrazioni (ferrovie dello Stato e monopoli), l'adozione di norme che consentano lo snellimento delle procedure normalmente eseguite per il reclutamento del personale, stante l'eccezionalità della situazione e la urgenza di disporre dei nuovi elementi.

Con l'articolo 9 si provvede in relazione alle considerazioni di cui sopra a prorogare al 31 dicembre 1981 il termine indicato nell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto fino alla data di entrata in vigore delle norme sulla ristrutturazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Le sezioni autonome del genio civile per il servizio idrografico sono poste alle dipendenze dei provveditorati alle opere pubbliche nella cui circoscrizione hanno sede, fermo restando quanto stabilito con il regio decreto 5 aprile 1933, n. 358. Lo ufficio per gli studi idrografici del bacino del Po e le relative sezioni staccate sono posti alle dipendenze del magistrato per il Po.

Restano ferme le competenze del Servizio idrografico previste dall'articolo 57 del testo unico di leggi sulle acque e gli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, e dall'articolo 45 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285.

L'Ufficio speciale del genio civile per il Po, l'Ufficio speciale del genio civile per il Reno, l'Ufficio speciale per il genio civile per il Tevere e l'Agro Romano, lo Ufficio del genio civile per le opere edilizie della capitale restano alle dipendenze rispettivamente del magistrato per il Po e dei Provveditorati alle opere pubbliche competenti per territorio.

ART. 2.

Le competenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici in materia di opere marittime sono attribuite su base territoriale ai Provveditorati alle opere pubbliche.

È riservata al Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'approvazione dei piani regolatori generali dei porti di 1ª categoria e di 2ª categoria, 1ª classe, nonché dei progetti generali relativi alla costruzione di bacini di carenaggio fissi

o galleggianti. È tuttavia riservata al Ministro dei lavori pubblici l'approvazione dei progetti generali di opere a difesa delle coste nonché dei progetti e, ove occorre, dei contratti relativi alla costruzione di dighe foranee e delle opere di particolare importanza e magistero.

Gli Uffici e le sezioni per le opere marittime sono posti alle dipendenze dei Provveditorati alle opere pubbliche competenti per territorio.

Per le opere idrauliche il Ministro dei lavori pubblici individua con proprio decreto l'organo decentrato competente alla programmazione degli interventi nell'ambito dei bacini a carattere interregionale.

Al fine di fronteggiare particolari esigenze connesse con la realizzazione di programmi di opere pubbliche di interesse dello Stato, il Ministro dei lavori pubblici su proposta del Presidente del magistrato alle acque, del Presidente del magistrato per il Po e dei Provveditori alle opere pubbliche può temporaneamente distaccare in sedi diverse il personale necessario per la gestione dei lavori.

ART. 3.

L'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Cagliari assume la denominazione di Ispettorato generale per le opere pubbliche nella Sardegna.

L'Ispettorato generale, al quale è preposto un dirigente generale dei ruoli del Ministero dei lavori pubblici, esercita oltre le competenze già dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime tutte le attribuzioni spettanti all'Amministrazione dei lavori pubblici sul territorio dell'isola.

Per l'esercizio delle relative attribuzioni trovano applicazione le norme in vigore per gli uffici decentrati dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

ART. 4.

Le dotazioni organiche dei ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici limitatamente alle qualifiche di coadiutore

meccanografo e commesso dell'Amministrazione centrale sono aumentate rispettivamente di 10 e 10 unità per assicurare la copertura dell'organico del Segretariato generale del Comitato per l'edilizia residenziale di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

ART. 5.

Sono resi disponibili nella qualifica iniziale dei ruoli della carriera direttiva amministrativa e tecnica del Ministero dei lavori pubblici il 50 per cento delle vacanze di cui al penultimo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

ART. 6.

Per le esigenze connesse all'attuazione della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere anche in soprannumero presso gli uffici centrali e periferici n. 260 unità di personale da ripartire tra le varie carriere con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.

Il riassorbimento dei posti suddetti sarà effettuato nella misura del 50 per cento delle vacanze che annualmente si verificheranno ai gradi iniziali.

ART. 7.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato in deroga al disposto dell'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a bandire concorsi per il conferimento dei posti di cui agli articoli precedenti.

Gli esami del concorso di ammissione alla carriera esecutiva consistono in una prova pratica ed in un colloquio inteso ad accertare la capacità dei candidati.

I vincitori dei concorsi dovranno rimanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni.

ART. 8.

Il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di nominare, in ordine di graduatoria, i candidati dichiarati idonei nei limiti dei posti che si renderanno disponibili successivamente alla definizione dei concorsi e comunque non oltre un triennio.

La nomina non potrà avere decorrenza anteriore al verificarsi delle vacanze.

Ai concorsi per la carriera di concetto amministrativa sono ammessi a partecipare anche coloro che siano in possesso del diploma magistrale.

ART. 9.

Il termine del 1° gennaio 1980 indicato nel secondo comma dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è prorogato al 31 dicembre 1981.

ART. 10.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 3 miliardi, nell'anno 1980 si farà fronte mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.